



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1166

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. EGIDIO COSTA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 659 del 30 aprile 2015, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Egidio Costa, nato a Montebelluna (TV), il 4 novembre 1970;

PREMESSO che in data 3 settembre 2018 (prot. n. 0029381) l'Ufficio Vigilanza Albo ha ricevuto il certificato dei carichi pendenti alla data del 27 agosto 2018, dal quale emergeva che il Sig. Egidio Costa ha assunto la qualità di imputato innanzi al Tribunale di [omissis], nell'ambito del procedimento penale [omissis] ([omissis]), relativamente al reato previsto [omissis] ([omissis]);

PREMESSO che con nota del 20 settembre 2018 (prot. n. 0031555) è stata inviata una richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] e con note del 13 dicembre 2018 (prot. n. 0042662) e del 28 gennaio 2019 (prot. n. 0002842) sono state inviate due richieste al Sig. Egidio Costa, al fine di ottenere copia del provvedimento di rinvio a giudizio emesso nei confronti del consulente e poter valutare le circostanze oggetto del procedimento penale in essere nei suoi confronti;

PREMESSO che con note del 3 gennaio 2019 (prot. n. 0000095) e del 31 gennaio 2019 (prot. n. 0003276) il Sig. Costa ha trasmesso copia della richiesta di rinvio a giudizio emessa nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] con riferimento al suddetto procedimento penale;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che la citata richiesta di rinvio a giudizio ha chiarito che il Sig. Costa risulta imputato per il delitto [omissis] perché “[omissis]”;

PREMESSO che dal suddetto provvedimento veniva rilevato, inoltre, che il Sig. Costa e altri imputati “[omissis]”;

PREMESSO che, con lettera del 21 maggio 2019 (prot. n. 0037861), notificata il 28 maggio 2019, l'Organismo ha comunicato al Sig. Costa l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2 del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per il reato di cui [omissis] e, con la succitata lettera, ha inoltre comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti, nonché di essere sentito personalmente;

PREMESSO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Costa non ha fatto richiesta di accesso agli atti, non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di essere sentito personalmente;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;



RILEVATO che il reato di [omissis] di cui [omissis] per il quale il Sig. Costa è imputato rientra nel novero delle fattispecie di reati previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che l'art. 7-septies, comma 2 del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2 del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2 del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – la condotta illecita imputata al Sig. Costa, [omissis], è idonea a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO, in particolare, che, a tenore della richiesta di rinvio a giudizio emessa nei confronti del Sig. Costa:

- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Costa, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2 del Regolamento Intermediari;

RILEVATO che il Sig. Costa non ha prodotto alcuna deduzione difensiva, né ha chiesto di essere audito nell'ambito del procedimento cautelare;

RITENUTO perdurante l'interesse generale alla sospensione del Sig. Costa dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende penali di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Costa dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

che il Sig. Egidio Costa, nato a Montebelluna (TV) il 4 novembre 1970, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 25 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti